

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 6 febbraio 1979

riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione

(79/196/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le disposizioni vigenti negli Stati membri, dirette a garantire la sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, sono diverse da uno Stato membro all'altro ed ostacolano quindi gli scambi; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che la direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva ⁽⁴⁾, ha definito in particolare le procedure di esame alle quali deve soddisfare detto materiale per poter essere importato, commercializzato e utilizzato liberamente dopo aver superato i controlli ed essere stato dotato dei marchi e simboli stabiliti;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 4, che direttive particolari preciseranno le norme armonizzate da applicare in tutti gli Stati membri per questo materiale;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 5, che le direttive particolari preciseranno le disposizioni che potranno essere adeguate al progresso tecnico in conformità della procedura prevista all'articolo 7 della direttiva suddetta;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 5, che le copie dei certificati di conformità e di controllo vengano trasmesse soltanto agli Stati membri; che, per garantire la libera circolazione di detto materiale, è opportuno che la Commissione possa pubblicarne estratti nella *Gazzetta uffi-*

ziale delle Comunità europee; che occorre pertanto che esse vengano inviate anche alla Commissione;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6, una procedura di revoca del certificato; che occorre che gli Stati membri, la Commissione e l'interessato siano informati della revoca e delle relative motivazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti metodi di protezione:

- immersione in olio « o »,
- sovrappressione interna « p »,
- immersione sotto sabbia « q »,
- involucro antideflagrante « d »,
- sicurezza aumentata « e »,
- sicurezza intrinseca « i ».

Articolo 2

1. Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti alla sicurezza di fabbricazione, vietare la vendita, la libera circolazione, o l'uso conforme alla sua destinazione, del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva che sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva 76/117/CEE del Consiglio, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza contemplati dalla presente direttiva.

2. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza che non sono contemplati dalla presente direttiva, restano in vigore le disposizioni nazionali, purché non esistano disposizioni comunitarie.

⁽¹⁾ GU n. C 4 del 6. 1. 1978, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 131 del 5. 6. 1978, pag. 84.

⁽³⁾ GU n. C 269 del 13. 11. 1978, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

Articolo 3

Ai fini della presente direttiva, le norme armonizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 76/117/CEE sono le norme i cui riferimenti figurano nell'allegato I.

Articolo 4

1. Il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva è sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 76/117/CEE. Le informazioni trasmesse agli organismi autorizzati, nel quadro di tali procedure, sono riservate.

2. Ai fini della presente direttiva, il marchio distintivo comunitario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed all'articolo 10 della direttiva 76/117/CEE deve corrispondere all'allegato II; il marchio deve essere apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su ciascun apparecchio.

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per vietare l'impiego, sul materiale oggetto della presente direttiva, di marchi o di iscrizioni che possano creare confusione con il marchio di cui all'allegato II.

Articolo 5

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 76/117/CEE, il contenuto delle norme armonizzate di cui all'allegato I, nonché l'allegato II, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 7 della direttiva 76/117/CEE.

Articolo 6

1. Entro un mese dal rilascio del certificato di conformità o di controllo, una copia di detto certificato è trasmessa alla Commissione. Essa riceve inoltre, su richiesta, copia del fascicolo tecnico definitivo del materiale e dei verbali degli esami o controlli cui esso è stato sottoposto. Tali informazioni sono riservate.

2. La Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* estratti significativi di detti certificati.

Articolo 7

1. L'organismo che ha rilasciato il certificato di conformità o di controllo, se revoca detto certificato per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 76/117/CEE, deve informare di tale revoca gli altri Stati membri e la Commissione. La revoca va motivata in termini precisi. Essa viene pubblicata conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

2. La revoca, nonché il rifiuto di rilasciare un certificato di conformità o di controllo, sono immediatamente comunicati all'interessato, con l'indicazione dei ricorsi esperibili in virtù delle legislazioni degli Stati membri e del rispettivo termine di presentazione.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 6 febbraio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET


*ALLEGATO I***NORME ARMONIZZATE**

Le norme armonizzate, alle quali deve essere conforme il materiale secondo il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui riferimenti figurano nella tabella che segue.

Norme europee

(definite dal Cenelec, 2, rue de Bréderode, Boîte 5, 1000 Bruxelles)

Numero	Titolo	Edizione	Data
EN 50 014	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: norme generali	1	Marzo 1977
EN 50 015	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: immersione in olio «o»	1	Marzo 1977
EN 50 016	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sovrappressione interna «p»	1	Marzo 1977
EN 50 017	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: immersione sotto sabbia «q»	1	Marzo 1977
EN 50 018	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: involucro antideflagrante «d»	1	Marzo 1977
EN 50 019	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza aumentata «e»	1	Marzo 1977
EN 50 020	Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sicurezza intrinseca «i»	1	Marzo 1977

*ALLEGATO II***Marchio distintivo comunitario**

$$b = 0,4 a$$

$$c = 0,25 a$$

$$e \text{ min} = 0,03 a$$